



## CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

### ORDINANZA N. 50/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

**VISTA:** la propria Ordinanza n°12/95 in data 04/3/1995;

**VISTA:** l'istanza in data 14/6/2005 con cui l'ENI chiede di riesaminare l'abilitazione della banchina c.d. "AGIP Piomboni" di Marina di Ravenna alla movimentazione di materiale esplosivo in colli;

**VISTA:** la corrispondenza intercorsa con l'Eni e con le locali Autorità, dalla quale è emerso che non risulta accoglibile l'istanza nella parte in cui si chiede di raddoppiare il quantitativo massimo di esplosivo movimentato, mentre è accoglibile la parte in cui si chiede di omettere l'elencazione tassativa dei prodotti da movimentare, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e dell'introduzione di nuovi prodotti non rientranti nell'Ordinanza suddetta;

**VISTO:** il Capitolo VII della Convenzione internazionale SOLAS (*Safety Of Life At Sea*) che ha reso obbligatorio l'applicazione dell'IMDG (*International Maritime Dangerous Goods*);

**VISTO:** il D.D.36/04 in data 13/1/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi – transhipment – delle merci pericolose);

**VISTO:** il D.P.R. n°134/05 (Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose);

**VISTA:** la legge n°84/94 (riordino della legislazione in materia portuale) e ss. modificazioni ed integrazioni;

**VISTA:** la propria Ordinanza n°08/05 in data 28/2/2005;

**TENUTO CONTO** che il trasporto in questione riveste particolare importanza per le necessità energetiche nazionali;

**VISTO:** il D.M. 272/02 (Regolamento di esecuzione del decreto legislativo n°7/97 recante le norme di recepimento della direttiva 93/15 CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile);

**VISTO:** il D.Lvo 272/99 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge n°485/88);

**VISTO:** il vigente "Regolamento Accosti" approvato con Ordinanza n°27/92 e ss.modificazioni ed integrazioni;

**VISTI:** gli artt.62, 65, e 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59, 83 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

## ORDINA

Articolo 1 - Presso la c.d. banchina "AGIP Piomboni" di Marina di Ravenna è possibile effettuare imbarco/sbarco di esplosivi destinati alle operazioni off-shore appartenenti alle divisioni 1, 3 e 4 della classe 1 dello IMDG Code, in contenitori omologati adeguatamente rizzati sul ponte di coperta dei supply-vessel come da relativi certificati di sicurezza e fino ad un massimo di kg. 60 per ciascuna spedizione.

Articolo 2 - L'accesso in ambito portuale dell'automezzo adibito al trasporto deve essere segnalato con congruo anticipo all'Autorità Marittima.

Salvo casi di forza maggiore, che dovranno comunque essere autorizzati da questa Capitaneria di Porto, è vietata la sosta inoperosa in banchina del materiale esplosivo, anche se a bordo dell'automezzo adibito al trasporto dello stesso.

Articolo 3 - Le navi che trasportano esplosivi non possono incrociarsi con altre unità, nel tratto compreso tra la testata dei moli guardiani e la suddetta banchina.

A tal fine dovranno comunicare a mezzo VHF, con congruo preavviso, alla locale stazione piloti ed alla sala operativa di questa Capitaneria di Porto, l'ora di prevista ultimazione dell'imbarco o l'ora di previsto accesso in porto. Avuta conferma che non sono previsti incroci con altre navi, dovranno lasciare immediatamente la banchina/fare ingresso in porto, sotto continua assistenza VHF dei piloti.

Articolo 4 - La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, con contestuale abrogazione della ordinanza n. 12/1995 in data 4/3/1995.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, i contravventori delle quali saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ravenna, 16 settembre 2005

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Mauro CATTAROZZI